

# Prescrizione ordinaria sui debiti contributivi

## Il fronte Inps e Inail

### La decadenza biennale non vale nei confronti degli enti previdenziali

L'eventuale riparametrazione in via giudiziale del trattamento minimo retributivo in base all'articolo 36 della Costituzione ha conseguenze anche sul piano contributivo (Inps e Inail), andando ad aumentare la base imponibile. Ciò assume peculiare rilievo sul versante della responsabilità solidale del committente ex articolo 29, comma 2, del Dlgs 276 del 2003. Il termine decadenziale per le iniziative del lavoratore nei confronti del committente entro due anni dalla cessazione dell'appalto (per retribuzioni e indennità) non è estensibile anche alle azioni degli enti previdenziali (per il recupero delle contribuzioni) svolte anche nei confronti del committente. Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità del termine di decadenza biennale alle pretese creditorie previdenziali azionabili nei confronti del committente responsabile in solido ex articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, assoggettando l'ente previdenziale al solo rispetto del termine di prescrizione delle pretese contributive.

scrizione della pretesa contributiva: termine che varia da dieci a cinque anni, a seconda che il lavoratore interessato (o i superstiti) presenti o meno denuncia di omissione contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA